



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

DETERMINAZIONE IV SETTORE Polizia Municipale – Suap- Contenzioso

N. 66 Reg. Gen.

N. 08 Reg. Ufficio

OGGETTO: Impegno e Liquidazione imposta di registro dovuta all'Agenda delle Entrate, Ufficio territoriale di Termini Imerese, in relazione all'Ordinanza N. 275/2022 emessa dal G.E. del Tribunale di Termini Imerese nel Procedimento Esecutivo promosso dall'avv. Giuseppe Rigatuso c/Comune di Cerda.

L'anno 2023, il giorno Ventisei del mese di Gennaio, negli Uffici della Casa Comunale, siti in via Roma, n. 133.

Il F.F. Responsabile del IV Settore


Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione sulla corruzione e delle illegalità, in sostituzione del Responsabile del IV Settore, Dott. Giuseppe Biondolillo, procede all'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO che:

- nell'anno 2022 è stato incardinato giudizio di esecuzione nei confronti di questo Ente per il pagamento dell'onorario e delle spese liquidate dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 775/2021 in favore del legale distrattario, avv. Giuseppe Rigatuso;
- a seguito dell'Ordinanza N. 275/2022 emessa dal G.E. del Tribunale di Termini Imerese, sono state corrisposte al creditore procedente le somme dovutegli, giusta la comunicazione del Banco BPM, ag. Di Termini Imerese, terzo debitore nel procedimento esecutivo sopracitato;
- l'avv. Giuseppe Rigatuso con nota inviata a mezzo pec in data 23/01/2023, in atti prot. n. 1042 del 23/01/2023, ha invitato e diffidato questo Ente al pagamento dell'imposta di registro relativa all'Ordinanza di cui all'oggetto, allegando uniti Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni N. 2022/006/OR/000000275/0/001 e Modello F23;

CONSIDERATO che ad oggi nessuna notifica di Avviso di Liquidazione è avvenuta nei confronti del Comune di Cerda per il pagamento dell'imposta suindicata e che lo stesso è venuto a conoscenza della liquidazione delle spese di registrazione di cui all'oggetto solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'avv. Giuseppe Rigatuso;

DATO ATTO che le spese di registrazione in parola sono a carico dell'Ente, quale parte soccombente nel detto giudizio di esecuzione;



DATO ATTO altresì che il tributo cui si fa riferimento è regolato dall'art. 57 del Testo unico di cui al D.P.R. 131/1986 e che sulla base dell'attuale regime di solidarietà l'obbligo di pagamento dell'imposta va a gravare in primo luogo sulla parte totalmente soccombente e solo in via sussidiaria a carico della parte vincitrice.

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/00, il quale prevede: *"Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*;

DATO ATTO che la spesa in parola rientra tra quelle di cui al disposto normativo sopracitato;

RITENUTO, pertanto, assumere impegno di spesa per la somma di € 209,00, con imputazione della stessa al capitolo 7010 "Imposte e Tasse- Altri servizi generali", codice bilancio 01.11_1.02.01.99.999 del bilancio 2023 in corso di formazione;

CONSIDERATO che tale pagamento avverrà tramite invio all'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese del Modello F24 pagato, il cui schema in copia viene allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 147/bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'OREL nel testo vigente;

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Impegnare la spesa complessiva di €. 209,00, quale importo dovuto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'Ordinanza n. 275/2022 emessa dal G.E. del Tribunale di Termini Imerese, giusto Avviso di Liquidazione n. 2022/006/OR/000000275/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Uff. Territoriale di Termini Imerese, con imputazione della stessa al capitolo 7010 "Imposte e Tasse- Altri servizi generali", codice bilancio 01.11_1.02.01.99.999 del bilancio 2023 in corso di formazione;
- 3) Liquidare la somma di €. 209,00 all'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, mediante modello F.24, il cui schema in copia viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Pubblicare per 15 gg. consecutivi il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line;
- 5) Attestare ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione della presente determinazione;
- 6) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa



Il F.F. Responsabile del IV Settore
geom. Giuseppe Chiappone



Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario

impegno n. 86 / 2022;

Cerda li 30 GEN 2023,


Il Responsabile del 2°Settore
rag. Salvatore Federico

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2022/006/OR/000000275/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

Il DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO
avverte

RIGATUSO GIUSEPPE
NATO A PALERMO (PA) IL 09/10/1974
DOMICILIATO IN
CONTRADA S.LUCIA SS.113 KM.189. 90015 CEFALU' (PA)
IN QUALITA' DI PARTE RICORRENTE

C.F. RGTGPP74R09G273X

che in relazione ALL'ORDINANZA N. 000000275/2022

DEL 03/07/22 EMESSO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DEL D.P.R. 131/1986 ART.22,37,40 ART.8 TARIFFA ALLEGATA
PARTE PRIMA ART.1 TARIFFA ALLEGATA PARTE SECONDA.
RIGATUSO /
COMUNE DI CERDA

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	9,00

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
STEFANO LO MONACO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **LO MONACO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.). Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE R | G | T | G | P | P | 7 | 4 | R | 0 | 9 | G | 2 | 7 | 3 | X
cognome, denominazione o ragione sociale

banca in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI RIGATUSO

nome GIUSEPPE

data di nascita: 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 M PALERMO

prov. P | A

DOMICILIO FISCALE CEFALU'

via e numero civico P | A CONTRADA S.LUCIA SS.113 KM.185

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A196		2022	200,00		
	9400		2022	9,00		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
						SALDO (A-B)
codice ufficio: T Y F	codice atto: 0 6 2 9 7 9 5 6 4 7 3	TOTALE A		209,00	B	209,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						SALDO (C-D)
TOTALE C					D	

SEZIONE REGIONE

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						SALDO (E-F)
TOTALE E					F	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	denominazione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							SALDO (G-H)
TOTALE G					H		

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							SALDO (I-L)
TOTALE I					L		
							SALDO (M-N)
TOTALE M					N		

SALDO FINALE

EURO + 209,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno	AGENZIA	n.ro _____ <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
mesa	CAB/SPOREUP	tratto / emesso su _____
anno		cod ABI _____ CAB _____

M.O. 104 - 2013 - E180

Da "GIUSEPPE RIGATUSO" <giuseppe.rigatuso@cert.avvocati/termini.it>
A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>
Data venerdì 20 gennaio 2023 - 13:41

DIFFIDA Registrazione Ordinanza Assegn. Somme di Avv. Giuseppe Rigatuso vs Comune di Cerda

Cefalù, li 20.01.2023
Spett.le
Comune di Cerda
in persona del Sindaco pro tempore
dom.to per la carica c/o la Casa Comunale
Piazza La Mantia n.3
90010 Cerda (PA)
protocollo@pec.comune.cerda.pa.it

Oggetto: - Sentenza N. 775/2021 Tribunale Civile di Termini Imerese
Avv. Giuseppe Rigatuso n.q. vs Comune di Cerda + 1
- Ordinanza n. 000000275/2022 del 03/07/22 resa dal G.E. del
Tribunale Civile di Termini Imerese
- Avviso di Liquidazione dell'Imposta e Irrogazione delle Sanzioni
N. 2022/006/OR/000000275/0/001 (cfr. All.)

Formulo la presente, in relazione all'oggetto, proprio nomine, per comunicare formalmente che in data odierna è stato notificato allo scrivente l'Avviso di liquidazione distinto in epigrafe, in dipendenza del mancato pagamento dell'imposta di registrazione dell'Ordinanza n. 000000275/2022 del 3.07.2022 resa dal G.E. del Tribunale Civile di Termini Imerese, che ha definito la procedura di pignoramento presso terzi incoata in Vs. danno, stante il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale suindicata.

Ciò posto, Vi invito e diffido a farmi tenere - nel termine di giorni sette (7) dal ricevimento della presente nota/PEC - formale attestazione dell'avvenuta corresponsione delle spese di registrazione in parola, che sono ex lege a carico di codesto Ente, parte soccombente nel detto giudizio di esecuzione.

In difetto di quanto sopra, adirò le vie legali al fine di tutelare le mie giuste ragioni.
Tanto ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

- Avv. Giuseppe Rigatuso -
Allegato come sopra

Allegato(i)

DIFFIDA Registrazione Ordinanza Assegn. Somme di Avv. Giuseppe Rigatuso vs Comune di Cerda.pdf (238 KB)
TYF2022006OR0000002750001.pdf (823 KB)